



VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 6 del 06/03/2019

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) – COMPONENTE RELATIVA ALLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI). DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DELLA “TARI” PER L’ANNO 2019.

L'anno **duemiladiciannove**, il giorno **sei** del mese di **Marzo** alle ore **19:3015**, nella **Sala Consiliare**, in seguito alla convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli consiglieri il **06/03/2019** si è riunito in seduta pubblica ed in Prima convocazione, il Consiglio Comunale in sessione ordinaria.

| N. | Cognome e Nome | P | A | N. | Cognome e Nome | P | A |
|----|---------------------|----|---|----|-----------------------|----|----|
| 1 | GABBIADINI GABRIELE | SI | | 8 | PERSICO NICOLO' | SI | |
| 2 | D'ALBA SIMONA | SI | | 9 | BOSATELLI GIANCARLO | SI | |
| 3 | ASPERTI MICHELE | SI | | 10 | ZANNI CLARA | SI | |
| 4 | TOMASELLI GIACOMO | SI | | 11 | MASCHERONI ELISABETTA | SI | |
| 5 | PAGNONCELLI ROMANO | SI | | 12 | VAILATI FRANCESCO | | ag |
| 6 | PIZZOCCHERO ALBERTO | SI | | 13 | ALLIA LUCIO | SI | |
| 7 | MAGRI DONATELLA | SI | | | | | |

PRESENTI: 12

ASSENTI: 1

Partecipa Il Segretario Generale sig.ra Dott.ssa Tiziana Serlenga
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il **Sindaco, Gabriele Gabbiadini**, espone l'oggetto iscritto all'ordine del giorno su cui il Consiglio adotta la seguente deliberazione.

Delibera n. **6** del **06/03/2019**

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 1, comma 639 e ss.mm., della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC) che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonchè dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

VISTO l'art. 1, comma 704 della cit. legge 147/2013 che ha disposto l'abrogazione dell'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, istitutivo, a decorrere dal 1° gennaio 2013, del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).

VISTI i commi 650 e 651 dell'art. 1 della cit. legge 147/2013, i quali dispongono, rispettivamente, che: "650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.; 651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158."

RICHIAMATO l'art. 1, comma 702 della citata legge 147/2013, il quale in materia di IUC prevede che "Resta ferma l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446."

CONSIDERATO che il citato art. 52, del D.lgs n. 446/1997, attribuisce ai Comuni ed alle Province una potestà regolamentare di carattere generale di disciplina delle proprie entrate, anche tributarie.

DATO ATTO CHE:

- a) in forza delle predette disposizioni, con decorrenza dal 1° gennaio 2014, nel comune di Pedrengo ha cessato di avere applicazione la TARES;
- b) il comune di Pedrengo con deliberazione del consiglio comunale n. 11, del 05/08/2014, adottata ai sensi dell'articolo 52, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e s.m.i. ha approvato il regolamento per l'applicazione della IUC imposta unica comunale – componente relativa alla tassa sui rifiuti TARI.

CONSIDERATO CHE:

- a) dalla citata normativa emerge la necessità di provvedere all'approvazione delle tariffe del tributo sui rifiuti TARI previa approvazione del piano finanziario quale atto preliminare incidente nella determinazione delle tariffe;
- b) con deliberazione del Consiglio Comunale n.5 del 06/03/2019, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è stato approvato il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2019;
- c) ai sensi del D.P.R. n. 158/1999, la tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione ed è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica;
- d) che per l'anno 2019 la parte variabile comprende, per le sole utenze domestiche, anche il calcolo degli svuotamenti minimi garantiti della frazione secca indifferenziata, gestiti tramite il bidoncino dotato di sistema RFID;
- e) Il servizio Tributi ha predisposto, ai sensi del D.P.R. n. 158/1999, il prospetto delle tariffe del tributo TARI, per le utenze domestiche e non domestiche, sulla base del Piano Finanziario come sopra approvato.

Delibera n. **6** del **06/03/2019**

DATO ATTO CHE:

- a) la manovra tariffaria disciplinata dal presente atto risulta coerente con il citato Piano Finanziario;
- b) i coefficienti utilizzati per il calcolo della tariffa per le singole categorie di utenze sono stati fissati nel rispetto del criterio legale della capacità di produzione dei rifiuti previsto dal D.P.R. n. 158/1999 utilizzando la facoltà di adozione dei coefficienti di cui all'allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1;
- c) gli svuotamenti minimi garantiti facenti parte della componente variabile delle utenze domestiche, sono stati deliberati in funzione delle risultanze medie di gestione avute nel corso del 2018, (media depurata dalle risultanze estreme e marginali);
- d) l'importo del costo espresso in €/L. da considerare per gli svuotamenti eccedenti i minimi garantiti si basa sui dati presenti nel piano finanziario, in relazione alla gestione della frazione secca residua indifferenziata, degli svuotamenti totali e delle quantità gestite nel corso del 2018;
- e) l'importo della manovra tariffaria della TARI, a copertura dei costi previsti dal piano finanziario è pari ad €. 659.159,00;

RITENUTO opportuno dover stabilire, ai sensi dell'art. 29, comma 3, del Regolamento Comunale per l'applicazione della TARI, per il versamento della TARI 2018 un numero di rate pari a 2 (due) - con facoltà di versamento in un'unica soluzione - alle scadenze e modalità di seguito specificate:

- 1^ rata acconto, con scadenza 31 agosto 2019;
- 2^ rata saldo, con scadenza 28 febbraio 2020;
- Rata unica a saldo, con scadenza 30 novembre 2019 (versamento in un'unica soluzione).

Il versamento della TARI per l'anno 2018 è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 (Mod. F24).

VISTO l'art. 1, comma 683, della legge 147/2013 il quale dispone che *"Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia."*

RITENUTO, per le motivazioni indicate in premessa, di approvare gli allegati formanti parte integrante e sostanziale del presente atto, contenenti gli elementi di calcolo necessari per la determinazione delle tariffe di riferimento, per ogni tipologia di utenza relative alla gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2019.

RICHIAMATO l'art. 13, comma 15, del citato D.L. 201/2012, il quale dispone che: *"A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. (Omissis.....)"*

VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *"il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da*

norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento".

VISTO il decreto del Ministro dell'Interno del 07.12.2018 con il quale viene differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali al 28 febbraio 2019;

VISTO il decreto del Ministro dell'Interno del 25.01.2019 con il quale viene differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali al 31 marzo 2019;

RICHIAMATO l'art. 37 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 che aggiunge il comma 19-bis all'articolo 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, disponendo che: «19-bis. *Alle utenze non domestiche che effettuano il compostaggio aerobico individuale per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose prodotti nell'ambito delle attività agricole e vivaistiche e alle utenze domestiche che effettuano compostaggio aerobico individuale per i propri rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da giardino è applicata una riduzione della tariffa dovuta per la gestione dei rifiuti urbani*».

RITENUTO, in analogia con l'art. 22 del regolamento per l'applicazione della TARI, di applicare una riduzione del 20 per cento alla quota variabile della tariffa del tributo TARI alle utenze che effettuano il compostaggio aerobico ai sensi del comma 19-bis all'articolo 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

DATO ATTO che le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) risultano diminuite rispetto al 2018 in considerazione del fatto che l'avvio della raccolta della frazione secca con bidoncino RFID ha generato una migliore differenziazione e di conseguenza una maggiore quantità di materia differenziata che ha prodotto minori costi di smaltimento;

VISTA la legge 27 luglio 2000, n. 212, recante le «*disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente*».

UDITO l'intervento del Sindaco il quale introduce l'argomento passando successivamente la parola all'assessore all'ambiente ed ecologia Pizzocchero Alberto.

Pizzocchero: i costi sono aumentati ma non è stata aumentata la tariffa. Sono inclusi anche i numeri minimi degli svuotamenti inseriti nella tariffa. In questi sei mesi si è visto statisticamente quali sono stati gli svuotamenti in base al numero dei componenti familiari. Servizi Comunali ha comunque delle statistiche dedotte da altri enti che stanno già applicato la tariffa puntuale. Da qui si è determinata la quota in eccesso al numero minimo. Essendo il primo anno, i dati di partenza saranno quelli del 2018. Dal prossimo anno avremo un dato più preciso. Le eccedenze rispetto al numero minimo andranno pagate separatamente. Si cerca di incentivare la raccolta dell'indifferenziato sempre di più, con le dovute eccezioni per alcune categoria di rifiuti.

Sindaco: la tassa per il 2019 si riduce in modo sensibile a fronte di una nuova modalità di raccolta puntuale. I cittadini e le imprese hanno risposto molto bene al nuovo sistema di raccolta.

VISTI:

- l'art. 42, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza all'approvazione del presente atto, trattandosi di atto a carattere generale incidente nella determinazione delle tariffe;
- il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e s.m.i;

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi rispettivamente dal Responsabile del Settore IV Economico/Finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267,

VISTO l'allegato parere dell'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente, acquisito in ottemperanza all'articolo 239, comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000;

Tutto ciò premesso e considerato

Con l'assistenza del Segretario Comunale in ordine all'oggetto, alle finalità e alla procedura del presente atto, ai sensi dell'art. 97 comma 4 lettera a) del D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti favorevoli 12, resi per alzata di mano

D E L I B E R A

- 1. DI APPROVARE** le premesse come parte integrale e sostanziale del presente atto.
- 2. DI APPROVARE** le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) per le utenze domestiche e non domestiche determinate sulla base del Piano Finanziario e della banca dati dei contribuenti, risultanti diminuite rispetto al 2018 in considerazione del fatto che l'avvio della raccolta della frazione secca con bidoncino RFID ha generato una migliore differenziazione e di conseguenza una maggiore quantità di materia differenziata che ha prodotto minori costi di smaltimento;
dando atto che le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) sono finalizzate ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti per l'anno 2019, come risulta dagli allegati proposti, formanti parte integrante e sostanziale del presente atto, contenenti gli elementi di calcolo necessari per la determinazione delle tariffe di riferimento per ogni tipologia di utenza e di seguito elencati:
 - allegato n. 1. abbattimento costi variabili utenza domestica;
 - allegato n. 2. calcolo abbattimento costi variabili utenza domestica;
 - allegato n. 3. riepilogo dati generali;
 - allegato n. 4. prospetto riepilogativo tariffe;
 - allegato n. 5. tariffe utenze domestiche;
 - allegato n. 6. tariffe utenze non domestiche parte fissa;
 - allegato n. 7. tariffe utenze non domestiche parte variabile;
 - allegato n. 8. calcolo valore svuotamenti eccedenti i minimi garantiti.
- 3. DI APPROVARE** le tariffe della tassa sui rifiuti "TARI" per l'anno 2019 nella misura risultante dall'allegato (allegato n. 4) quadro riepilogativo delle tariffe, e qui di seguito riportate:

| UTENZE DOMESTICHE | | | 2019 | |
|-------------------|--------------|-----|-------|-------|
| Occupanti | Tipologia | Mq. | TF | TV |
| 1 | Monocale | 60 | 0,554 | 16,55 |
| | Appartamento | 100 | 0,554 | 16,55 |
| | Villetta | 150 | 0,554 | 16,55 |
| | <i>Media</i> | 97 | 0,554 | 16,55 |
| 2 | Monocale | 60 | 0,651 | 27,59 |
| | Appartamento | 100 | 0,651 | 27,59 |
| | Villetta | 150 | 0,651 | 27,59 |
| | <i>Media</i> | 122 | 0,651 | 27,59 |
| 3 | Monocale | 60 | 0,727 | 31,47 |
| | Appartamento | 100 | 0,727 | 31,47 |
| | Villetta | 150 | 0,727 | 31,47 |
| | <i>Media</i> | 125 | 0,727 | 31,47 |
| 4 | Monocale | 60 | 0,789 | 38,63 |
| | Appartamento | 100 | 0,789 | 38,63 |
| | Villetta | 150 | 0,789 | 38,63 |
| | <i>Media</i> | 135 | 0,789 | 38,63 |
| 5 | Monocale | 60 | 0,851 | 50,61 |
| | Appartamento | 100 | 0,851 | 50,61 |
| | Villetta | 150 | 0,851 | 50,61 |
| | <i>Media</i> | 156 | 0,851 | 50,61 |
| 6 | Monocale | 60 | 0,900 | 58,63 |
| | Appartamento | 100 | 0,900 | 58,63 |
| | Villetta | 150 | 0,900 | 58,63 |
| | <i>Media</i> | 144 | 0,900 | 58,63 |

| UTENZE NON DOMESTICHE | | 2019 |
|-----------------------|---|--------|
| Categoria | Tipologia | |
| 1 | Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto | 1,347 |
| 2 | Cinematografi e teatri | 0,905 |
| 3 | Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta | 1,348 |
| 4 | Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi | 1,337 |
| 5 | Stabilimenti balneari | 1,281 |
| 6 | Esposizioni, autosaloni | 1,833 |
| 7 | Alberghi con ristorante | 3,499 |
| 8 | Alberghi senza ristorante | 2,448 |
| 9 | Case di cura e riposo | 2,741 |
| 10 | Ospedale | 2,867 |
| 11 | Uffici, agenzie, studi professionali | 3,926 |
| 12 | Banche ed istituti di eredito | 2,187 |
| 13 | Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli | 2,971 |
| 14 | Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze | 3,651 |
| 15 | Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato | 2,855 |
| 16 | Banchi di mercato beni durevoli | 3,599 |
| 17 | Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista | 3,163 |
| 18 | Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista | 2,653 |
| 19 | Carrozzeria, autofficina, elettrauto | 3,060 |
| 20 | Attività industriali con capannoni di produzione | 2,400 |
| 21 | Attività artigianali di produzione beni specifici | 2,736 |
| 22 | Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie | 10,816 |
| 23 | Mense, birrerie, amburgherie | 15,406 |
| 24 | Bar, caffè, pasticceria | 9,948 |
| 25 | Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari | 5,005 |
| 26 | Plurilicenze alimentari e/o miste | 3,954 |
| 27 | Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio | 8,521 |
| 28 | Ipermercati di generi misti | 5,440 |
| 29 | Banchi di mercato genere alimentari | 13,340 |
| 30 | Discoteche, night-club | 3,753 |

NUMERO DI SVUOTAMENTI MINIMI:

| CATEGORIA | NUMERO SVUOTAMENTI MINIMI |
|--------------|---------------------------|
| Componenti 1 | 4 |
| Componenti 2 | 4 |
| Componenti 3 | 6 |
| Componenti 4 | 6 |
| Componenti 5 | 9 |
| Componenti 6 | 11 |

- COSTO SVUOTAMENTO AGGIUNTIVO:

2,78€ Svuotamento lt. 40 - oltre addizionale provinciale

4. **DI APPROVARE** per l'anno 2019, per le motivazioni esposte in premessa, la scadenza e il numero delle rate per il versamento della TARI, come di seguito indicato:

- 1^ rata acconto, con scadenza 31 agosto 2019;

Delibera n. **6** del **06/03/2019**

- 2^a rata saldo, con scadenza 28 febbraio 2020;
- Rata unica a saldo, con scadenza 30 novembre 2019 (versamento in un'unica soluzione).
Il versamento della TARI per l'anno 2019 è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 (Mod. F24).

5. **DI STABILIRE** per l'anno 2019, in caso di ulteriori emissioni di inviti o avvisi di pagamento del tributo, anche a conguaglio o in rettifica, per il versamento della TARI un numero di rate pari a due.

6. **DI APPLICARE**, in analogia con l'art. 22 del regolamento per l'applicazione della TARI, una riduzione del 20 per cento alla quota variabile della tariffa del tributo TARI alle utenze che effettuano il compostaggio aerobico ai sensi del comma 19-bis all'articolo 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

7. **DI DARE ATTO** che sull'importo del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'articolo 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, all'aliquota deliberata dalla Provincia che dovrà essere riscosso unitamente alla Tassa "TARI".

8. **DI ALLEGARE** copia del presente atto al bilancio di previsione per l'anno 2019-2021 ai sensi dell'art. 172 del D.lgs. 267/2000.

9. **DI DELEGARE** il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente deliberazione tariffaria al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini indicati dall'art. 13, c. 15, del D.L. n. 201/2011, ovvero entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

RAVVISATA l'urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento.
VISTO l'art. 134 - comma 4 – del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000.

Con voti favorevoli 12, resi per alzata di mano

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dall'esecutività dell'atto.

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
Gabriele Gabbiadini
(Sottoscrizione apposta digitalmente)

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Tiziana Serlenga
(Sottoscrizione apposta digitalmente)